

I. 08

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 743 II Legislatura

" ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E
DELLA BASILICATA. Legge 23/12/75 n.745. CONTRIBUTO
DELLA REGIONE PUGLIA".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/5/1979.

REGIONE PUGLIA

Prot. N.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

Bari, li

197

OGGETTO:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata. Legge 23/12/75, n.745. Contributo della Regione Puglia.

RELAZIONE

E' già stato approvato dalla Commissione Sanità un disegno di legge il quale disciplina l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, la cui regionalizzazione va riferita alla legge 23/12/75, n.745. Tale disegno di legge contiene una ipotesi di accordi tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata, sulla quale tuttavia non può dirsi concluso il confronto fra le due Regioni: infatti la Regione Basilicata ha già espresso osservazioni e riserve sui alcuni punti del testo approvato, sicchè non è difficile prevedere tempi ancora lunghi per pervenire ad una definizione legislativa concordata. Nell'attesa occorre prendere atto che l'Istituto, cui attualmente addiversano esigui contributi statali, versa in situazione di grave deficit, tanto da compromettere la funzionalità.

Poichè già la citata legge 745 prevede i contributi regionali fra le voci d'entrata dell'Istituto e comunque, tali contributi dovranno trovare definizione nel necessario confronto fra le due regioni e nel quadro della programmazione sanitaria regionale, si ritiene necessario erogare l'urgente contributo di cui in questo momento di evitare all'Istituto un progressivo ulteriore indebitamento.

Tale contributo, a fronte di un deficit dimostrato dall'Istituto stesso di oltre L.300.000.000, può essere opportunamente fissato in L.200.000.000, anche nell'auspicio che la Regione Basilicata operi analogo urgente intervento.

./.

REGIONE PUGLIA

Prot. N.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

Bari, li

197

OGGETTO:

Allo scopo di non rendere l'intervento regionale occasionale e sganciato da precise indicazioni programmatiche e dalla definizione legislativa in corso, il contributo verrà considerato anticipazione dell'onere che farà carico alla Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
LEGGE 23/12/75 N.745.CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA.

Art.1

Nell'attesa della definizione legislativa, di intesa con la Regione Basilicata, degli aspetti connessi alla regionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ai sensi della legge n.745 del 23/12/75, è disposto un contributo di lire 200.000.000 in favore dell'Istituto medesimo.

Tale contributo, quando la definizione legislativa di cui al precedente comma sarà divenuta operante, costituirà anticipazione dell'onere di spesa a carico della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

ART. 22

Alla copertura della spesa si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap.349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio di previsione 1978.

Ai sensi del 2° comma dell'art.39 della legge di contabilità regionale n.17 del 30/5/77, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap.349-Parte II del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e la nuova correttiva spesa di L.200.000.000 fa carico ad apposito stanziamento delle competenze del bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art.39 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

May 4

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 31-5-79